

AMBITO TERRITORIALE CREMASCO

AVVISO PUBBLICO

per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi 2022

(Legge 112/2016 e D.G.R. 4749 del 24/5/2021)

A seguito dell'approvazione delle linee operative locali da parte dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 22 dicembre 2021

Art.1 – Oggetto e premesse normative

Le presenti linee operative hanno la finalità di dare attuazione a livello di Ambito Distrettuale Cremasco al “Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare – risorse annualità 2020” approvato da Regione Lombardia con DGR 4749 del 24/05/2021, che disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Le misure disciplinate dal Fondo Dopo di Noi sono integrate nel progetto individuale di cui all’art 14 della L.328/2000, finalizzato alla promozione della piena inclusione della persona disabile nel proprio contesto sociale e ad una progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Le indicazioni di processo e di utilizzo delle risorse sono stabilite da Regione Lombardia con DGR n. 4749 del 24/5/2021. Le Linee Operative Locali approvate dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 22.12.2021 definiscono le linee di indirizzo circa l’utilizzo dei fondi assegnati all’Ambito Cremasco.

Art.2 – Finalità

Gli interventi in oggetto hanno la finalità di promuovere forme alternative ed innovative di residenzialità destinate a persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Tale finalità si realizza attraverso l’implementazione di un progetto di durata almeno biennale che abbia come finalità l’accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero interventi volti a sostenere percorsi programmati di de-istituzionalizzazione.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari del presente Avviso:

- le persone residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Cremasco di età compresa tra i 18 e 64 anni;

- con grave disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e certificata dalla competente commissione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o in considerazione della prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Art. 4 - Priorità d'accesso ed incompatibilità

I requisiti e le priorità di accesso ai singoli interventi sono stabiliti da Regione Lombardia nella D.G.R. 4749 del 24/5/2021 - Programma Operativo. (All. 1 del presente Avviso).

L'assegnazione dei fondi sarà effettuata tenendo in considerazione altresì le seguenti priorità:

- Progettualità di sostegno residenzialità già implementate con risorse delle annualità precedenti;
- Progettualità già implementate con le risorse delle annualità precedenti di "accompagnamento all'autonomia". Tale supporto si configura come una proroga del progetto e si ritiene ammissibile esclusivamente per quelle situazioni che, a fronte di valutazione multidimensionale, necessitano di tempi maggiori di accompagnamento ai fini dell'emancipazione concreta dal nucleo familiare d'origine. Tale proroga potrà configurarsi come una proposta progettuale di durata massima pari a 2 anni, allo scadere dei quali dovrà necessariamente tradursi in un progetto di uscita dal nucleo familiare di origine;
- Progettualità presentate per interventi a valere sui "Sostegni di tipo infrastrutturale";

Art.5 Risorse disponibili

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 368.271,12.

Per l'annualità 2019 l'assegnazione per l'Ambito Territoriale di Crema è pari a € 154.134,24 mentre per l'annualità 2020 pari ad € 214.136,88.

Per finanziare le nuove progettualità verranno prioritariamente impegnati i fondi 2019 e successivamente quelli assegnati per l'annualità 2020.

In linea con le indicazioni presenti nel piano operativo regionale, l'Ambito Cremasco prevede di suddividere le risorse disponibili come segue:

Area intervento	Tipologia sostegno	Risorse anno 2020	Risorse residue annualità 2019	Totale risorse
-----------------	--------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

Interventi infrastrutturali (pari al 15%)	Contributo canone locazione/ spesa condominiali. Spese interventi adeguamento fruibilità ambiente domestico (domotica). Spese riattamento alloggi e messa norma impianti. Telesorveglianza o teleassistenza.	25.951,42	23.120,13	49.071,55
Interventi gestionali (pari all'85%) di cui:				
30% percorsi autonomia		44.117,41	39.304,23	83.421,64
60% sostegno residenzialità	Gruppo appartamento con Ente gestore. Gruppo appartamento autogestito. Comunità alloggio sociali. Cohousing/housing.	88.234,81	78.608,47	166.843,28
10% pronto intervento/ sollievo		14.705,80	13.101,41	27.807,21

Qualora i fondi destinati ad una precisa tipologia di sostegno non siano stati impegnati, la Commissione di valutazione potrà finalizzare le risorse con percentuali differenti al fine di finanziare le progettualità in lista d'attesa.

Alle risorse sopra riportate per l'annualità 2020 si aggiungono € 41.127,44 finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19. Possono essere riconosciute le spese sostenute, indipendentemente dalla annualità di riferimento, dalle Amministrazioni nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" al fine di contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi).

Tali spese dovranno essere indicate in una relazione aggiuntiva alla documentazione necessaria per il rendiconto, specificando l'ammontare e gli estremi dei relativi atti di autorizzazione, nonché la specifica tipologia delle spese considerate.

Art.6 - Interventi finanziabili

A titolo riassuntivo si riportano di seguito le tipologie di sostegno previste. Per approfondimenti si rimanda all'allegato B della DGR 4749 del 24/5/2021 "Programma Operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di Noi" L.N. 112/2016. Risorse annualità 2020."

INTERVENTI GESTIONALI	
<p>Percorsi di accompagnamento per favorire l'autonomia</p>	<p>Voucher annuale pro capite fino a 4.800 Euro per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare o alla deistituzionalizzazione.</p> <p>In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni a forte rilevanza educativa, tesi a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione.</p> <p>Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare situazioni concrete (es. palestra autonomia) e periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia, vacanze, ecc.). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d'offerta residenziali.</p> <p>Il Voucher annuale pro capite è incrementabile di un valore annuo fino a 600 Euro per assicurare attività di consulenza e sostegno alle relazioni familiari, sia attraverso interventi diretti alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto.</p> <p>Il presente Voucher è destinato a sostenere il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine; - esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine; - esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo. <p>Il Voucher è limitato agli interventi di accompagnamento all'autonomia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini socializzanti e non può finanziare la retta di frequenza di CSE o di SFA.</p> <p><u>Compatibilità con altre Misure ed interventi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi; ➤ Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); ➤ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

	<p><u>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accoglienza residenziale in Unità d’Offerta sociosanitarie, sociali; ➤ Pro.Vi; ➤ Assegno per l’autonomia (Fna B1 e B2) ➤ Sostegni “Supporto alla Residenzialità” del presente Programma. <p>I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari a € 5.400 annuali (€ 4.800+€ 600).</p>
<p>Interventi di supporto alla residenzialità in soluzioni alternative</p>	<p>Gli interventi in quest’area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione presso le forme di residenzialità previste dal DM all’art.3, c.4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing). Di seguito si riportano le tipologie di soluzioni residenziali esplicitate nella DGR 3404/2020:</p> <p>Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza; - Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni. <p>Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all’interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.</p> <p>Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all’uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (coholders). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all’alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l’impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di “reciproca mutualità” - vicinato solidale.</p> <p>CARATTERISTICHE PREVISTE PER I SOPRA CITATI GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:</p>

GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:

- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
 - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
 - è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
 - gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero;
 - gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio Sanitarie per disabili.

I sostegni attivabili sono di tre tipi:

1. **1.Voucher residenzialità con Ente gestore,** quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:
 - fino ad € 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);

- fino ad € 700 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- voucher inclusione disabili;
- Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma;

2. **Contributo residenzialità autogestita** Contributo residenzialità autogestita fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);

- Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Programma;

- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher inclusione disabili;
- Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma;

Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli assistente/i personale/i regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

3. Buono mensile di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing /Housing

L’entità può essere aumentato sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. L’entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l’80% dei succitati costi.

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l’autonomia;
- Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA),
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),
- Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Programma;
- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- voucher disabili;

	<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma. <p>Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% delle spese sostenute dalla persona con disabilità per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).</p>
<p>Interventi di permanenza temporanea soluzione extra-familiare</p> <p>di in abitativa</p>	<p>RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO.</p> <p>In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il seguente sostegno:</p> <p>Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare, non superiore all’80% del costo del ricovero.</p> <p>In caso di erogazione del Voucher per l’accompagnamento all’autonomia la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.</p>
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	
	<p>Il contributo è destinato a contribuire ai costi della locazione e spese condominiali e alle spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico ed es. domotica e/o riadattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, telesorveglianza o teleassistenza.</p> <p>Gli immobili/unità abitative non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.</p> <p>Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).</p> <p>Viene riconosciuto un contributo fino a massimo € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell’intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.</p> <p>Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.</p> <p>L’accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una</p>

	rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.
--	---

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento di rimanda alla Dgr n. 4749 del 24/05/2021 e al relativo Piano Regionale.

Art.7 – Modalità di attivazione dei contributi

1) Presentazione della domanda di contributo da parte dei cittadini interessati

Le istanze per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso a sportello dovranno essere presentate da parte di persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi esercita la rappresentanza legale della persona disabile utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 2).

Le istanze sono presentate al proprio Comune di residenza, la scadenza ultima per la presentazione è fissata per il **30/11/2022**.

La domanda deve obbligatoriamente essere corredata, pena l'esclusione, dei seguenti documenti che certificano le caratteristiche del beneficiario di cui sopra:

- copia del documento di identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente se persona diversa;
- informativa per il consenso privacy sottoscritta ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 (Allegato 2);
- copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità grave (legge 104/1992) rilasciato dall'INPS;
- dichiarazione sostitutiva concernente la composizione di nucleo familiare (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (Allegato 4);
- autocertificazione requisiti minimi (Allegato 5);
- attestazione ISEE ordinario in corso di validità (facoltativo).

Le domande devono essere consegnate dai cittadini che intendano fare richiesta dei sostegni presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, ai fini della verifica preliminare dei requisiti ed al successivo inoltro a Comunità Sociale Cremasca.

Nel caso degli interventi di ristrutturazione dell'abitazione, le istanze possono essere presentate anche da Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 4) e allegando i seguenti documenti:

- Copia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente
- informativa per il consenso privacy sottoscritta ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679;
- Ipotesi progettuale, con la descrizione sintetica delle finalità, degli obiettivi dell'intervento, degli esiti attesi, del costo complessivo dell'intervento e della tempistica necessaria alla sua realizzazione.

Per gli interventi di ristrutturazione le domande devono essere consegnate presso la segreteria di Comunità Sociale Cremasca (via Goldaniga, 11 – Crema), o alternativamente potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@comunitasocialecremasca.legalmail.it

2) Raccolta delle istanze da parte del Servizio Sociale Professionale dei Comuni

Al Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell'Ambito compete la verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza.

3) Inoltro delle domande a Comunità Sociale Cremasca

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del cittadino disabile compila la richiesta di valutazione sulla piattaforma informatica attraverso il modulo “Istanza di Valutazione Multidimensionale Dopo di Noi anno 2022” e il caricamento dell’istanza sottoscritta dal cittadino/familiare/legale rappresentante entro il 5/12/2022.

Le istanze pervenute vengono valutate in via preliminare da Comunità Sociale Cremasca in raccordo con ASST di Crema e in accordo con il servizio sociale del Comune di residenza, in modo da stabilire le modalità operative di attivazione della valutazione multidimensionale e la composizione dell’equipe di valutazione.

Le equipe di valutazione multidimensionale avranno almeno bimestrale e saranno membri stabili: operatori dell’ASST di Crema, assistente sociale dell’Azienda Speciale Comunità Sociale Cremasca (per conto dell’Ambito), assistente sociale del Comune di residenza della persona disabile. Le prime commissioni avverranno entro la fine del mese di febbraio.

4) Valutazione multidimensionale, redazione dei Progetti Individualizzati e definizione del Budget di Progetto

L’accesso agli interventi è subordinato alla definizione di un Progetto Individualizzato secondo il modello uniforme condiviso con ATS Val Padana e tutti gli Ambiti ad essa afferenti. Tale progetto è subordinato a Valutazione Multidimensionale in forma integrata da parte di un’équipe composta da operatori dell’ASST di Crema, dall’assistente sociale dell’Azienda Speciale Comunità Sociale Cremasca (per conto dell’Ambito), dall’assistente sociale del Comune di residenza della persona disabile, dalle figure professionali dei servizi di riferimento e prevede il coinvolgimento attivo della persona con disabilità, dei suoi familiari e caregivers di riferimento ed eventualmente del rappresentante legale (amministratore di sostegno) ove presente.

La Valutazione Multidimensionale con un approccio bio-psico-sociale secondo il sistema ICF, attraverso l’utilizzo di scale e strumenti validati e condivisi come le scale ADL e IADL, consente una sintesi del profilo funzionale della persona disabile e la valutazione degli ambienti di vita, ed è intesa come momento indispensabile per ottenere indicazioni utili a orientare e definire il progetto individuale.

Durante la Valutazione Multidimensionale vengono analizzate le seguenti aree:

- Area delle autonomie personali: autonomie nelle attività quotidiane e strumentali per provvedere alla cura di sé e del proprio ambiente di vita;
- Area Cognitiva – Funzioni mentali;
- Area socio-relazionale;
- Fattori Ambientali ;
- Risorse Individuali e Fattori protettivi;

All’interno del Progetto Individuale la figura del case manager individuato in sede di valutazione multidimensionale è il referente operativo dell’intervento di sostegno.

Il progetto, condiviso con tutti i soggetti coinvolti che ne danno attuazione, deve essere sottoscritto dal beneficiario e/o persona incaricata della sua rappresentanza legale (Amministratore di Sostegno, Tutore).

5) Elenco ammessi

Ai fini della valutazione della idoneità delle domande ricevute, l’Ambito Distrettuale Cremasco nominerà una apposita commissione che supporterà Comunità Sociale Cremasca nella formulazione di un elenco ammessi per l’assegnazione dei contributi.

6) Monitoraggio

Il monitoraggio del Progetto personalizzato, almeno semestrale se non diversamente definito nel Progetto stesso, è curato da Comunità Sociale Cremasca, da un referente dell'ASST, dal case manager e prevede la partecipazione della persona disabile, dei suoi familiari a altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.

Art. 8 – Periodo di riferimento

I Progetti individualizzati si implementeranno in un arco temporale definito a seconda degli obiettivi del progetto per un periodo massimo di due anni a partire dalla data del loro avvio, di norma all'inizio del mese successivo alla valutazione.

Art. 9 – Tempi di attuazione

Ricezione istanze dei cittadini dal giorno 4 gennaio 2022 entro il 30 novembre 2022.

Prime valutazioni multidimensionali entro il mese di febbraio 2022.

Prima Commissione e pubblicazione elenco ammessi da parte di CSC entro il 5 marzo 2022.

Redazione primi Progetti personalizzati entro il 31 marzo 2022.

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento UE 679/16

Il trattamento dei dati personali e particolari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.

La finalità del trattamento dei dati è l'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare – Dopo di Noi L. N. 112/2016 come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 4749 del 24/5/2021 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.

Nell'ambito dell'esame delle istanze i Comuni dell'Ambito Territoriale di Crema si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell'Ambito Territoriale di Crema.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è Comunità Sociale Cremasca a.s.c. in persona del legale rappresentante e Direttore Generale, dott. Davide Vighi.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR di Comunità Sociale Cremasca a.s.c. è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Art. 11 – Verifiche e controlli

1. Il Comune di residenza del beneficiario si riserva di verificare la veridicità della situazioni dichiarate.
2. Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a dichiarazioni non veritiere, il Comune di residenza provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente atto i Comuni possono inviare una mail a:
servizioidistrettuale@comunitasocialecremasca.it

Allegati:

Allegato 1 – DGR 4749/2021 e Programma Operativo regionale “Dopo di Noi”

Allegato 2 – Modello istanza di valutazione individuale e informativa per il consenso privacy sottoscritta ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679

Allegato 3– Modello domanda da parte di Enti

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione del nucleo familiare

Allegato 5- Modello di autocertificazione ai fini della richiesta di valutazione multidimensionale e stesura progetto personalizzato

Allegato 6– Istanza di accesso ad interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare

Allegato 7 – Linee Operative Locali Ambito cremasco

Crema,31/12/2021

Il Direttore

Dott. Davide Vighi

Referente del procedimento:

Alison Bignami

Assistente sociale distrettuale

Email: servizioidistrettuale@comunitasocialecremasca.it

Tel. 0373.398400